



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane A.F.M –
Turismo-Sirio I.T.C.- Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Servizi per l' Enogastronomia Alberghiera
96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1 Tel - 0931831970
C.F. 92021320897

E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.gov.it
Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it



Erasmus+

Excellent
School of English

We prepare for
Cambridge
English Qualifications

Circolare interna n. 123
a.s. 2025/26

A tutto il Personale Docente

OGGETTO: Modalità di Fruizione e Obblighi di Recupero dei Permessi Brevi (Art. 16 C.C.N.L. Comparto Scuola)

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni chiare e definitive relative alle modalità di richiesta, alle condizioni di fruizione e agli stringenti obblighi di recupero delle ore di permesso breve, come disciplinato dall'Articolo 16 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

1. Condizioni e Limiti del Permesso Breve

Il permesso breve è un istituto contrattuale attribuito, per esigenze personali e a domanda, al personale docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (indipendentemente dall'orario o dall'eventuale spezzone orario). La sua durata massima **non può superare la metà dell'orario di servizio giornaliero** individuale e, per la categoria docente, è fissata a un limite assoluto di **due ore** per singolo permesso. Si precisa che il permesso fa riferimento a unità minime che siano ore di lezione e che la sua concessione è condizionata alla compatibilità con le esigenze di servizio e alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di rifiutare legittimamente la fruizione qualora la copertura delle classi non possa essere garantita.

2. Obbligo di Recupero e Sanzioni

Il permesso breve prevede l'obbligo inderogabile di recupero delle ore non lavorate, da effettuarsi entro i **due mesi lavorativi** successivi a quello della fruizione.

Il recupero deve essere **coerente con le esigenze di servizio** e avverrà prioritariamente tramite lo svolgimento di **supplenze o interventi didattici integrativi** (Art. 16, comma 3, C.C.N.L.). Si sottolinea che vige l'obbligo contrattuale di dare **priorità** all'effettuazione del recupero nella **stessa classe** in cui l'assenza si è verificata, al fine di salvaguardare e recuperare l'efficacia del piano didattico.

Qualora, per fatto imputabile al dipendente, non avvenga il recupero delle ore, l'Amministrazione sarà tenuta ad applicare l'Articolo 16, comma 4, del C.C.N.L., ovvero, **sarà operata una trattenuta sullo stipendio** di importo pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

3. Modalità di Richiesta e Autorizzazione

Per usufruire del permesso, è necessario seguire la seguente procedura preventiva:

1. **Richiesta:** chiedere l'apposito modulo in segreteria - ufficio personale, sottoscrivendo **l'impegno formale** al recupero delle ore richieste, anche oltre l'orario di insegnamento ordinario.
2. **Avvisare** i referenti del plesso di propria pertinenza **che devono dare il visto di approvazione.**
3. **Recarsi** presso l'Ufficio Protocollo per protocollare l'istanza

Si rammenta che, in assenza del predetto visto autorizzativo, l'assenza sarà considerata **arbitraria** e ne verranno tratte le conseguenze amministrative.

Avola, 05/11/2025



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Pagano